

COMUNE DI BOLOGNA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO TAXI E NCC

Via E. Ferrari 42 – 40138 Bologna – tel. 0512195207-8 fax. 0512195209

Prot. 58402/06
ottobre 2006

Bologna, li 9

A C.A.T.

CO.TA.BO.

Tutti i Tassisti

Oggetto: uso delle cinture di sicurezza da parte degli utenti.

Facendo seguito alla nota, pari oggetto del 31 agosto 2006, si evidenzia come con propria sentenza n. 30065/2006 (955/2006) del 20 giugno 2006 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l'obbligo in capo al conducente di autoveicolo, tenuto all'uso delle cinture di sicurezza, circa il verificare che i trasportati facciano uso dei dispositivi in parola.

Pertanto, visto l'art 36 c.2, lettera b) del vigente Regolamento taxi, **si ritiene rispettoso dello spirito normativo il rifiutare l'effettuazione del servizio richiesto dall'utente che, senza giustificati motivi, così come previsti dal vigente Codice della strada, non intenda fare uso delle cinture di sicurezza.**

Il Responsabile

Isp. Capo Rino Chiarini

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 30065/06) ha stabilito che il conducente dell'auto che non obbliga i propri passeggeri a indossare le cinture di sicurezza risponde dei danni in caso di incidente stradale. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che **il conducente è sempre responsabile della sicurezza della propria auto e, nel caso in cui trasporti terze persone, non solo deve invitare i passeggeri ad allacciare le cinture di sicurezza ma deve anche assicurarsi che lo abbiano realmente fatto altrimenti, in caso di incidente, rischia una condanna per lesioni colpose.** Con questa decisione i Giudici della Cassazione hanno confermato la condanna a una conducente chiamata a rispondere delle lesioni colpose dei propri trasportati e ciò in quanto non si era nemmeno preoccupata di invitare i passeggeri ad allacciare le cinture.

Sentenza 33065/06

Lesioni colpose da sinistro stradale: il conducente deve far indossare le cinture ai suoi passeggeri

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da S.E., nato il ..., avverso la sentenza del 07/07/2004 della Corte d'Appello di Torino;

Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Brusco Carlo Giuseppe;

Sentito il Procuratore Generale Dr. Ferri Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte

OSSERVA

S.E. ha proposto ricorso avverso la sentenza 7 luglio 2004 della Corte d'Appello di Torino che ha confermato la sentenza 9 aprile 2003 del Tribunale di Asti che l'aveva condannata alla pena di Euro 200,00 di multa per il delitto di lesioni colpose lievi in danno di C.V..

I giudici di merito hanno ritenuto accertato che l'imputata avesse per colpa cagionato le lesioni in questione avendo perso il controllo dell'autovettura da lei condotta sulla quale era trasportata la persona

offesa.

A fondamento del ricorso si deduce con un primo motivo l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale perchè l'affermazione di responsabilità sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni interessate della persona offesa e non sarebbero state accertate le modalità e la causa dell'incidente; con il secondo motivo si deduce invece la mancanza e manifesta illogicità della motivazione perchè i giudici di merito non avrebbero considerato che l'unica causa dell'incidente era costituita dall'aver omesso, la persona offesa, di allacciare le cinture di sicurezza.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e in quanto introduce nel giudizio di legittimità circostanze di fatto che non possono essere apprezzate da questa Corte.

La prima censura proposta dalla ricorrente, oltre che porre in discussione la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito, ne propone una alternativa in presenza di una motivazione adeguata che ha ritenuto accertato che l'imputata avesse perso il controllo del veicolo da lei condotto.

Nè rileva che questa ricostruzione fosse fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa ritenute peraltro attendibili dai giudici di merito.

Sotto diverso profilo la tesi della riconducibilità dell'evento a colpa esclusiva della persona offesa è manifestamente infondata posto che è obbligo del conducente verificare che i trasportati facciano uso delle cinture di sicurezza ed essendo stato accertato in fatto, nel caso in esame, che l'imputata neppure si era preoccupata di invitare la passeggera ad allacciarle.

Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione dei limiti del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/20/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 911671/CEE RELATIVA ALL'USO OBBLIGATORIO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI RITENUTA PER BAMBINI NEI VEICOLI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

• Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; • Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004; • Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 172,126-bis e169; • Vista la direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate; • Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005; • Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; • Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione; • Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

ART. 172.

(Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini).

1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
 - a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
 - b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli

delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovino condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

ART. 2

(Modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 285 del 1992)

1. Nella tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, le parole: "articolo 172 commi 8 e 9" sono sostituiti dalle seguenti: "articolo 172 commi 10 e 11".

ART. 3

(Modifiche all'articolo 169, comma 5, del decreto legislativo 285 del 1992)

1. Il comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è sostituito dal seguente:

" 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici."

ART. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

ART. 172 - COMMA2

8) Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto [alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55] alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

196. PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.

MINORE SENZA CINTURA: IL CONDUCENTE PERDE PUNTI

Cosa succede alla patente del conducente se il passeggero non indossa la cintura di sicurezza?

In caso di mancato utilizzo delle cinture, di sicurezza o dei dispositivi di ritenuta da parte del passeggero trasportato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 172 e 126-bis del Codice della strada, si applica, a carico del conducente, la sanzione amministrativa pecuniaria e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida, se il passeggero è minorenne e, se a bordo del veicolo, non è presente chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero maggiorenne, invece, non comporta alcuna sanzione per il conducente, ma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del passeggero, senza decurtazione di punti dalla patente.

USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI DI RITENUTA

Violazione	Punti persi	Sanzioni pecuniarie in euro (sanzioni accessorie)	Codice della strada
Mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta	5	Da 68,25 a 275,10 Arrotondato: da 68,00 a 275,00 (sospensione della patente da 15 giorni a due mesi se si incorre nella violazione per due volte in due anni; quando il mancato uso riguarda un minore, della violazione risponde il conducente o chi ne è tenuto alla sorveglianza)	172 c. 8
Alterazione od ostacolo al normale funzionamento della cintura	5	Da 33,60 a 137,55 Arrotondato: da 34,00 a 138,00	172 c. 9

Tratto da "Il Sole 24 ore"

DAL SITO UFFICIALE DELLA POLIZIA DI STATO

Domanda

E' vero che vengono decurtati punti ai conducenti se i passeggeri non usano la cintura di sicurezza?

Risposta

La sanzione pecuniaria (Euro 68,00) e la decurtazione dei punti riguarda solo il conducente del veicolo per il quale è previsto l'uso di patente di guida. Ciascun passeggero maggiorenne risponde in proprio e solo con una sanzione pecuniaria per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Nel caso in cui il trasportato sia minore di età, se a bordo non vi è chi è responsabile della sua condotta (il genitore o un'altra persona adulta a cui è affidato) del mancato uso del sistema di ritenuta risponde il conducente anche con la perdita dei punti.

13-01-2005.